



Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N42 del 25/10/2022

Oggetto: Nuovo Disciplinare sui "Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Ambito di Manduria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto"

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 16.00, presso l'Aula Consiliare del Comune di Manduria, alla Via Frà B. Margarito snc, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione protocollo 50511/2022 del 17/10/2022 e risultano presenti:

N.	Ente	QUALIFICA	NOME E COGNOME	P	A
1)	Comune di Manduria	Presidente	Gregorio PECORARO-Sindaco	X	
2)	Comune di Avetrana	Componente	Elisabetta MARCHETTI- Assessore	X	
3)	Comune di Fragagnano	Componente	Serena BISANTI- Assessore	X	
4)	Comune di Lizzano	Componente	Anna Maria LECCE - Assessore	X	
5)	Comune di Maruggio	Componente	*****		X
6)	Comune di Sava	Componente	Gaetano PICHIERRI - Sindaco	X	
7)	Comune di Torricella	Componente	Angelo CAPUTO - Assessore	X	
8)	ASL TA	Componente	Gloria Saracino - Direttore DSS7 ASL TA	X	
Totali				7	1

Assiste alla seduta, svolgendo le funzioni di Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 7 l' Avv. Annamaria Bene, responsabile SUAP del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale.

Presiede l'Assessore il Sindaco Dott. Gregorio Pecoraro del Comune di Manduria capofila.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio - sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio - sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per l'adignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 353 del 14.03.2022 con la quale è stato approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024;

Vista la nota della Regione Puglia del 28/03/2022, prot. AOO_146/28/03/2022/0003445 avente ad oggetto “Legge Regionale n. 19/2006 – Del. G. R. n. 353/2022 recante l'approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il 2022-2024. Trasmissione prospetti di riparto ed assegnazione delle risorse per la predisposizione dei Piani sociali di zona.”;

Vista la nota della Regione Puglia del 18/05/2022, prot. AOO_146/18/05/2022/0005393 avente ad oggetto Legge Regionale n. 19/2006 – Del. G. R. n. 353/2022 di approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali. Percorso di predisposizione dei nuovi Piani sociali di zona. Invio materiali e modelli per la programmazione;

Visto l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 con cui,

- nel comma 1, si dispone che *«nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ((...)) la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui offerisce l'oggetto del contratto»;*
- nel comma 3, si precisa che i commissari siano scelti:
 - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs., tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC,
 - in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs. o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra il personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- nel comma 12 e nell'art. 216, comma 12, si precisa che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organico della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Dato atto che l'articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021 ha esteso fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell'art 78 del D. Lgs. 50/2016 che prevede vincoli per la scelta delle commissioni di gara da parte dei Responsabili del Procedimento che, pertanto, potranno ancora nominare i commissari senza vincoli specifici oltre al rispetto del principio della rotazione e delle regole di trasparenza, competenza e professionalità;

Richiamata la delibera del coordinamento istituzionale n. 32 del 02/08/2022 con cui si apportavano modifiche al “Disciplinare che ridefiniva i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Ambito di Manduria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto” ma che, per quanto approvata, **non veniva pubblica** perché richiamata in diverse istanze di variazione;

Ritenuto opportuno, pertanto, annullare la precedente deliberazione con annesso Disciplinare sui “Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Ambito di

Manduria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto" e ripresentare nel presente atto la versione definitiva del "Nuovo Disciplinare" che accoglie tutte le modifiche rivendicate da più parti come di seguito esplicitato:

- l'ASL avanzava richiesta di garantire, solo per le gare d'appalto per l'affidamento di servizi che prevedono la propria compartecipazione, la presenza tra i commissari di un professionista nominato tra gli esperti dell'ASL;
- il comune di Manduria esortava l'adeguamento dell'art. 7 del Disciplinare alle disposizioni dell'art. 2 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi" (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018) secondo cui «*Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso*»;
- è emerso, inoltre, che l'applicazione del suddetto DM 12.02.2018 prevederebbe l'applicazione di calcoli per i compensi definiti da apposito allegato ma, all'art.2 comma 4, viene precisato che *Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante*;
- si è riscontrata la difficoltà a stabilire aprioristicamente un albo dei potenziali commissari tenuto conto che si possono verificare casi di turnover del personale o di incompatibilità alla specifica gara d'appalto;

Attesa l'opportunità e necessità di ridefinire alla luce delle suddette annotazioni i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici per qualsiasi importo, sia esso superiore o inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016, al fine di superare i fattori ostativi riscontrati in questi anni;

Considerate le seguenti proposte migliorative:

- includere l'ASL, oltre ai 7 comuni che compongono l'Ambito territoriale 7 chiamati a garantire le proprie figure professionali in qualità di componenti della commissione, **ogni qual volta** l'oggetto dell'appalto riguarda un servizio per il quale l'ASL è co-finanziatore;
- depernare dal Disciplinare il riferimento alla "costituzione di un Albo";
- individuare il professionista da nominare come componente di gara contestualmente all'estrazione dell'Istituzione di Ambito chiamata a fornire il proprio contributo a seguito di estrazione, secondo i principi di rotazione e proporzionalità all'indicatore demografico, o per coinvolgimento diretto nel caso dell'ASL;
- sostituire nell'art.7 comma 3 l'espressione «L'incarico di commissario di gara è retribuito con un indennizzo economico a corpo pari a» con la seguente: «L'incarico di commissario di gara prevede un rimborso spese forfettario di importo fisso pari a»;

Ravvisata l'opportunità e necessità, alla luce di quanto sopra, di provvedere in merito;

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:

- **Di annullare** il "Disciplinare che ridefiniva i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Ambito di Manduria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto" approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 32 del 2 agosto 2022 e mai pubblicato sulle apposite piattaforme istituzionali;
- **Di applicare** tutte le proposte migliorative proposte in narrativa;
- **Di approvare**, adottandolo, il "Nuovo Disciplinare sui criteri per la nomina dei componenti delle

commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Ambito di Manduria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto" qui presentato e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- **Di stabilire** che il Disciplinare adottato con il presente atto verrà utilizzato nelle procedure di affidamento dei contratti di appalto per qualsiasi importo, sia esso superiore o inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016, fino a quando l'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici ANAC non richiederà una riformulazione in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 78 del D.Lgs 50/2016;
- **Di dare atto** che il presente atto non comporta oneri di spesa su fondi del Bilancio Comunale dell'Ente capofila;
- **Di demandare** all'Ufficio di Piano gli atti necessari all'applicazione di quanto deliberato;
- **Di inviare** il presente atto ai Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale per opportuna conoscenza;
- **Di attribuire** al presente atto l'immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto


Letto, confermato e sottoscritto

**Il Segretario Verbalizzante
Avv. Annamaria Bene**



**Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
Sindaco**

Dott. Gregorio Pecoraro



Il presente atto è stato affisso oggi _____ all'Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Manduria, _____

**Il Segretario Generale Dott.ssa
Maria Eugenia Mandurino**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni.

Manduria, _____

Il Segretario Generale



AMBITO 7

TERRITORIALE



**NUOVO DISCIPLINARE
SUI CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI INTERNE
NELLE PROCEDURE BANDITE DALL'AMBITO TERRITORILE N. 7 DI MANDURIA
PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO**

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. L'Ambito nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Ambito si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 2 – Composizione della commissione

1. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. Per l'individuazione dei componenti l'Ufficio di Piano (UdP), nell'espletamento delle funzioni amministrative della Stazione appaltante, svolgerà tutte le procedure necessarie rispettando le specifiche esplicitate nel presente disciplinare;
3. Ogni Istituzione di Ambito è chiamata a contribuire attivamente alla costituzione delle commissioni di gara nei seguenti termini:
 - 3.1 ognuno dei 7 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.7 garantendo da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) potenziali componenti di commissione, in riferimento alla numerosità della popolazione e secondo lo schema riportato nell'art. 3 comma 2;
 - 3.2 L'ASL fornendo una propria figura professionale specializzata ogni qual volta l'oggetto della gara d'appalto attiene un Servizio co-finanziato dall'ASL.
4. Ogni istituzione di Ambito, nella figura del legale rappresentante, si impegna a far rispettare la disponibilità di tutti i propri dipendenti individuati all'uopo in un'ottica di collaborazione e presa di responsabilità collettiva.

Articolo 3 – Selezione dei componenti

1. Si applica la *selezione con probabilità diseguali con campionamento senza ripetizione*, ovvero il comune di Manduria ha 3 volte la probabilità di essere estratto, Sava e Lizzano 2 volte, gli altri comuni 1 sola volta. Ovviamente per le gare a seguire vengono esclusi i comuni che dovessero essere stati già estratti fino al completamento della turnazione.

Comune	Popolazione	Probabilità di essere estratta
Manduria	> 20.000 circa	3 volte
Lizzano e Sava	Tra 8.000 – 20.000	2 volte
Avetrana, Fragagnano, Maruggio, Torricella	< 8.000	1 volta

2. Per ogni gara i componenti vengono selezionati come segue:
 - 2.1 Le tre Istituzioni di Ambito e il relativo personale da questi individuato sono scelte:
 - 2.1.1 nel caso dei Comuni con sorteggio dettagliato nel precedente comma;
 - 2.1.2 nel caso dell'ASL, per convocazione diretta da indirizzare anche all'Area Socio Sanitaria, ogni qual volta l'oggetto della gara d'appalto attiene un Servizio co-finanziato dall'ASL.
3. Per quei comuni la cui probabilità di estrazione è raddoppiata o triplicata in funzione della loro ampiezza demografica nell'indicare il professionista da nominare dovranno, nel limite del possibile, garantire la rotazione degli incarichi.
4. Eventuali indisponibilità delle Istituzioni di Ambito interessate all'occorrenza o dei commissari da loro individuati devono essere debitamente giustificate e non possono essere replicate per più di due volte consecutive.

Articolo 4 – Requisiti dei componenti

1. Le figure all'uopo individuate dalle singole Amministrazioni per essere nominate commissari di gara possono essere i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, nonché i Responsabili degli altri settori ovvero altre figure professionali, purché non "collaboratori esternalizzati".
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.
3. Eventuali cause di incompatibilità e di astensione dell'esperto riferite a situazioni specifiche dell'appalto o degli Operatori Economici partecipanti, devono essere tempestivamente comunicate anticipando la dichiarazione di incompatibilità di cui sopra. Ciò ha il vantaggio di pre-allertare la stazione appaltante e di sostituire tempestivamente il candidato accelerando i tempi per la composizione della commissione.

Articolo 5 – Nomina dei componenti

1. L'UdP individua i componenti con le procedure di cui all'art.3 e ne appura la disponibilità con formale comunicazione arrecante gli estremi della gara. In caso di incompatibilità o indisponibilità acclarata si procede a tempestiva sostituzione.
2. Allo scadere dei tempi di presentazione delle domande, verificata l'assenza di incompatibilità dei componenti prescelti legata agli Operatori Economici candidati, il Responsabile Unico del Procedimento nomina formalmente la commissione mediante apposita determina e contraddistingue i ruoli di presidente e verbalizzatore.
3. Prima dell'atto formale di nomina, ciascun componente deve presentare autorizzazione formale dell'Ente di appartenenza e deve registrarsi in qualità di dipendente pubblico sulla piattaforma Me.Pa.

Articolo 6 – Funzione della commissione

1. Alla Commissione viene attribuita la competenza del procedimento di valutazione riferita all'analisi e valutazione dell'offerta tecnica (Busta B) e alla valutazione dell'offerta economica (Busta C), in applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale.
2. La commissione provvede a verbalizzare ogni seduta di gara e a fornire tali verbali al RUP con la proposta di nomina di aggiudicazione all'Operatore Economico che ha realizzato il punteggio più elevato.
3. La commissione è chiamata a segnalare al RUP eventuali offerte anomale.
4. La commissione può avvalersi del supporto del punto ordinante nella gestione delle procedure sulla piattaforma MEPA e nella cura dei verbali di gara.
5. La valutazione degli aspetti amministrativi delle offerte spetta invece al RUP, che in apposito seggio di gara, apre le buste amministrative degli Operatori Economici in presenza di due testimoni e ne appura la conformità rispetto ai documenti di gara.

Articolo 7 – Ulteriori disposizioni

1. La partecipazione alle sedute di valutazione da parte della commissione può avvenire in presenza, presso apposita sede individuata dalla stazione appaltante, o in modalità “da remoto”, con procedure telematiche capaci di garantire la riservatezza delle comunicazioni.
2. È discrezione dei componenti di commissione decidere se svolgere le attività di valutazione in orario extra-lavorativo o in orario di lavoro quantificando l’impegno nelle ore di servizio offerte in compartecipazione all’Ambito Territoriale.
3. L’incarico di commissario di gara prevede un rimborso spese forfettario di importo fisso pari a € 200,00 (duecento); detto importo non è variabile in funzione del numero delle sedute di gara e sarà corrisposto con apposito atto amministrativo al compimento delle procedure di gara.